

**NOTA INFORMATIVA
VISTO DI CONFORMITA'**

Marzo 2016

INDICE

<i>Come chiedere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.....</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Modalità di invio della comunicazione preventiva.....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Requisiti per la copertura assicurativa.....</i>	<i>pag.5</i>
<i>Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.....</i>	<i>pag.6</i>
<i>Iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Adempimenti successivi ai fini del mantenimento dell'abilitazione.....</i>	<i>pag.7</i>
<i>Attività di apposizione del visto di conformità in assenza di comunicazione o da parte di soggetti non più iscritti nell'elenco informatizzato.....</i>	<i>pag. 8</i>

In base all'art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 i professionisti che intendono svolgere l'attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l'apposizione del visto di conformità, devono presentare una **comunicazione preventiva** alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in ragione del proprio domicilio fiscale. A seguito della presentazione della comunicazione e, in presenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista verrà iscritto nell'*elenco informatizzato* dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

Si illustrano, di seguito, le modalità da osservare per l'ottenimento dell'iscrizione nel predetto elenco e gli adempimenti successivi per continuare ad essere legittimati ad apporre il visto di conformità.

Come chiedere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità

Il professionista in possesso del requisito soggettivo¹ dovrà presentare la comunicazione ex art. 21 del D.M. n. 164/1999 contenente:

- volontà espressa di essere inserito nell'elenco informatizzato, tenuto dall'Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l'attività professionale;
- la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse, indicando in tale caso, la denominazione, il codice fiscale, la sede della predetta società di servizi, nonché le quote di partecipazione dei soci che appongono il visto di conformità.

Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del DPR 917/86, nella domanda devono essere indicati anche la denominazione, il codice fiscale, e la sede dello studio associato mediante il quale il professionista opera.

Il professionista deve, infine, sottoscrivere l'impegno a comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- ❖ copia di un documento d'identità del professionista che presenta la comunicazione;
- ❖ copia integrale della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del D.M. n. 164/1999;

¹ soggetti indicati alle lettere a) e b) c. 3 art. 3 del DPR n. 322/1998 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ovvero gli iscritti: nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro e nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

- ❖ autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 contenente le dichiarazioni relative
 - all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza
 - alla sussistenza dei requisiti elencati dall'art. 8, c.1, D.M. n. 164/ 1999 e, precisamente:
 - a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;*
 - b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari²;*
 - c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;*
 - d) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi art. 39, comma 4, D.Lgs n. 241/97 (esercizio attività di assistenza fiscale) nei 5 anni precedenti;*
 - d- bis) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.*
- dichiarazione di effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni:
 - in proprio;
 - mediante una società di servizi;
 - mediante lo studio associato cui il professionista appartiene
- eventuale volontà di apporre il visto sulle dichiarazioni modello 730.

Modalità di invio della comunicazione preventiva

La comunicazione ed i relativi allegati possono essere trasmessi in una delle seguenti modalità:

1. tramite PEC all'indirizzo dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
2. mediante raccomandata A/R indirizzata all' Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Settore Servizi e consulenza – Ufficio Gestione tributi – Via Diaz 11 – 80134 Napoli
3. con consegna a mano al Protocollo generale, sito presso la sede della Direzione Regionale della Campania.

In caso di richieste da parte di più professionisti appartenenti al medesimo studio associato, è preferibile evitare un invio cumulativo, effettuando trasmissioni singole per ciascun professionista.

² La locuzione “reati finanziari” di cui all'art. 8 del decreto n. 164 deve intendersi nell'accezione più ampia che contiene in sé anche i reati c.d. tributari. Inoltre, potranno rilevare anche altre fattispecie di reato, quali ad esempio la bancarotta fraudolenta in concorso e la falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, per le conseguenze di carattere fiscale-tributario che queste producono (Cfr. Risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010).

Requisiti per la copertura assicurativa

Il professionista è tenuto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.M. 164/1999, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che contenga una clausola specifica ed esclusiva riguardo all'attività relativa all'apposizione del visto di conformità.

Al fine di garantire il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato al contribuente, allo Stato o altro ente impositore, la polizza assicurativa deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
- b) il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non deve essere inferiore a € **3.000.000**³;
- c) in caso di sinistro il contribuente viene integralmente risarcito dalla società Assicuratrice, senza alcuna applicazione a suo carico di franchigie e scoperti; tali franchigie e/o scoperti sono a carico del contraente ed ineriscono ai rapporti tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa;
- d) in caso di cessazione del rapporto assicurativo, relativamente all'attività di apposizione del visto di conformità, l'assicurazione vale altresì per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciato alla società entro i cinque anni successivi alla cessazione del contratto stesso
- e) in caso di apposizione del visto di conformità sulle *dichiarazioni 730* la polizza dovrà contenere anche la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, ovvero l'estensione della garanzia al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente, come previsto dall'art. 39 del D.Lgs n. 241/97 in caso di rilascio di *visto infedele*.

➤ attività svolta nell'ambito di uno studio associato

qualora il professionista svolga l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa a garanzia dell'attività di assistenza fiscale prestata da ogni singolo professionista (in tal caso nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire) e sempre che rispetti le condizioni alle lettere a), b), c) e d) sopraelencate.

➤ attività svolta mediante una società di servizi

qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possenga la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla

³ Importo del nuovo massimale previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto (Cfr. circolare n.7/E del 26 febbraio 2015).

società stessa qualora nel contratto di assicurazione risulti come contraente assicurato la società di servizi e come soggetto assicurato il professionista nella sua attività di apposizione del visto, cioè solo se lo stesso si configuri come un contratto a favore di terzi (nel caso di specie professionista), fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma. In tal caso sarebbe, infatti, garantito il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato dal singolo professionista.

Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Il professionista che intende svolgere l'assistenza fiscale deve essere in possesso della partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.⁴

Nell'ipotesi in cui il professionista eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all'art 3, comma 3, lett. a) e b), del DPR 322/98, lo stesso può essere validamente iscritto nell'elenco informatizzato qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale.

Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui detenga *la maggioranza assoluta* del capitale sociale (condizione che deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino all'apposizione del visto in dichiarazione), può essere validamente iscritto nell'elenco informatizzato qualora il requisito del possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussista in capo alla società di servizi, ***fermo restando che il professionista deve essere in possesso di autonoma partita IVA.***

Infine, il professionista privo di un'autonoma partita IVA che svolge l'attività nell'ambito di un'associazione professionale, può comunque avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati al visto di conformità.

Per l'attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi.

Iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

La Direzione regionale, verificata la completezza della comunicazione e della documentazione allegata ed in particolare le caratteristiche della polizza assicurativa, provvederà all'inserimento nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, dando comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

Il professionista è **abilitato** al rilascio del visto **dalla data di presentazione** della comunicazione (a tal fine farà fede la data di invio della PEC o della raccomandata A/R).

Nel caso in cui la documentazione allegata alla comunicazione preventiva risulti carente il professionista viene informato dalla Direzione Regionale al fine di integrare e/o

⁴ La presentazione della richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non esime dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 21 del D.M. n. 164/1999 costituendo l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti necessari per poter effettuare la richiesta di abilitazione all'apposizione del visto di conformità.

regolarizzare la comunicazione. In tali casi, il successivo perfezionamento non comporta variazioni della data di inserimento nell'elenco informatizzato (data di presentazione) sempre che tutti i requisiti sussistano alla data iniziale di riferimento.

In caso di professionista che eserciti la sua attività nell'ambito di uno studio associato si specifica che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e pertanto ogni altro professionista appartenente all'associazione che non abbia a sua volta presentato la comunicazione non è autorizzato ad apporre il visto.

Adempimenti successivi ai fini del mantenimento dell'abilitazione

Al fine di continuare ad essere iscritti nell'elenco di soggetti legittimati ad apporre il visto, i requisiti soggettivi e oggettivi devono perdurare nel tempo.

Pertanto il professionista, ad ogni scadenza della copertura assicurativa e, comunque entro i 30 giorni successivi a tale scadenza, è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale competente la seguente documentazione:

- **il rinnovo della polizza assicurativa** completa delle condizioni contrattuali e/o eventuali condizioni aggiuntive relative al visto di conformità per il periodo immediatamente successivo ovvero le quietanze di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate;
- **autocertificazione** corredata da copia di un documento di riconoscimento attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza (sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 164/1999 e insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza);
- l'eventuale comunicazione con la quale esprime la volontà di apporre il visto di conformità anche alle dichiarazioni 730.

Per la trasmissione della documentazione ci si potrà avvalere di una delle modalità indicate in precedenza.

Il professionista deve sempre garantire la continuità della copertura assicurativa: è, pertanto, sua cura verificare che la data di inizio validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza indicato nel contratto precedente.

In caso di esito positivo circa la verifica della documentazione inviata e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla prassi in materia (in particolare riguardo alla continuità della copertura assicurativa) non verrà inviata alcuna comunicazione al professionista, che continuerà, quindi, ad essere iscritto nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.

Qualora, invece, il professionista ometta di trasmettere la suindicata documentazione la Direzione regionale provvederà a richiederne l'invio al fine di aggiornare la sua posizione avvertendo che, in mancanza di regolarizzazione entro il termine indicato nella richiesta, si provvederà alla *cancellazione*⁵ dall'elenco informatizzato con decorrenza dal giorno

⁵La cancellazione non ha carattere sanzionatorio e, quindi, non genera le conseguenze connesse alle gravi violazioni come la comunicazione all'ordine di appartenenza o la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica.

successivo alla data di scadenza riportata nell'ultima polizza presentata. Da tale data, quindi, **il professionista non sarà più legittimato ad apporre il visto.**

Qualora il professionista iscritto non intenda rinnovare la polizza assicurativa poiché ritiene di non dover apporre visti di conformità, potrà comunicare la volontà di essere cancellato dall'elenco informatizzato; anche in questo caso, la cancellazione avverrà con effetto dal giorno successivo alla data di scadenza riportata nell'ultima polizza presentata.

Successivamente alla cancellazione dall'elenco informatizzato, il professionista che intenda riprendere l'attività di apposizione del visto di conformità, dovrà presentare una **nuova comunicazione** preventiva ai sensi dell'art. 21 D.M. n. 164/99 completa di tutti gli allegati, che produrrà i suoi effetti dalla data di presentazione della nuova comunicazione.

Attività di apposizione del visto di conformità in assenza di comunicazione o da parte di soggetti non più iscritti nell'elenco informatizzato

Nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti l'attività di assistenza fiscale in assenza della necessaria abilitazione conseguente alla presentazione all'Agenzia delle entrate della comunicazione di cui all'articolo 21 del D.M. n. 164 del 1999 e al permanere nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, possono configurarsi le gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni che determinano la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto 31 luglio 1998⁶.

In tali circostanze, pertanto, appare opportuno chiarire che la dichiarazione o la richiesta di rimborso IVA infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità, si ritiene a tutti gli effetti non vistata.

Per la documentazione da presentare potranno essere utilizzati i moduli allegati:

- 1- *Modello di Comunicazione*
- 2- *Modello di Comunicazione studi associati*
- 3- *Modello di Comunicazione società di servizi*
- 4 - *Modello autocertificazione*

Per la consultazione dei documenti di prassi citati e ogni altra informazione inerente al visto di conformità, si invita a collegarsi al sito regionale <http://campania.agenziaentrate.it> percorso *Home > Servizi > Visto di conformità*.

⁶ Cfr. Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015